

---

## I punti-chiave

### I presupposti

Le misure rieducative possono essere attivate nei confronti di minorenni, anche sotto i 14 anni, che manifestano irregolarità della condotta o del carattere o tengono condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, contro persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui

### Il procuratore

Il procuratore presso il tribunale per i minorenni, dopo aver assunto le informazioni necessarie, può attivare un percorso di mediazione o chiedere al tribunale minorile, dopo avere ascoltato il minore e i genitori, di disporre lo svolgimento di un progetto di intervento educativo

### L'intervento educativo

Il progetto di intervento educativo ha finalità rieducative e riparative ed è condotto con il controllo dei servizi sociali. Può prevedere attività di volontariato oppure laboratori, corsi, sport o altre iniziative che aiutino a sviluppare il rispetto per gli altri e relazioni sane e non violente

### Il ruolo delle famiglie

Il tribunale con decreto stabilisce gli obiettivi e la durata del progetto, mentre il contenuto è definito dai servizi sociali coinvolgendo i genitori, «salvo che ciò sia assolutamente impossibile». Può essere previsto anche un sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale

### Gli esiti

In base alla relazione dei servizi sociali, il tribunale minorile può dichiarare concluso il progetto o farlo proseguire o sostituirlo. Nei casi più gravi, può disporre l'affidamento temporaneo ai servizi sociali o il collocamento temporaneo in comunità